



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28/21

OGGETTO: CONVALIDA EX ART. 21 NONIES COMMA 2 DELLA LEGGE 241/1990 CONVENZIONI CON IL COMUNE DI VALENZA EX ART. 14 CCNL ENTI LOCALI E ART. 1 COMMA 557 L. 311-2004 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 21,15, convocati in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii.,

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, lett. a) dello Statuto Comunale, nonché dell'art. 73 del D.L. n. 18-2020, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	
2	GAZZANIGA PIETRO	X	
3	BOVONE GIANLUIGI	X	
4	NIBALE GIUSEPPE	X	
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	
6	SALVIA GIACOMO	X	
7	COGO PAOLA	X	
8	MASINI MARIA ANGELA	X	
9	MADONIA TONINELLO UGO	X	
10	PIZZO ELEONORA	X	
11	SANTORO FRANCESCO	X	
	TOTALE	11	

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

CONVALIDA EX ART. 21 NONIES COMMA 2 DELLA LEGGE 241/1990 CONVENZIONI CON IL COMUNE DI VALENZA EX ART. 14 CCNL ENTI LOCALI E ART. 1 COMMA 557 L. 311-2004 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La giurisprudenza del Consiglio di Stato **SEZ. IV - SENTENZA 14 ottobre 2011, n.5538, sull'istituto della Convalida degli atti amministrativi, stabilisce:**

1. La convalida è figura del sistema amministrativo facente parte del più ampio fenomeno dell'autotutela, potere in virtù del quale la P.A. ha la facoltà di sanare i propri atti da vizi di legittimità, in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti. Essa consiste, in particolare in una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione rivolta ad eliminare il vizio dell'atto (originariamente) invalido, in genere per vizi formali o di procedura o per incompetenza.
2. L'ammissibilità della convalida di un atto nelle more del giudizio è da ritenersi ormai fuor di dubbio alla luce della novella recata dall'art. 21 nonies della legge n.241/90, norma che ha previsto la possibilità, in generale, di convalida dell'atto per ragioni di pubblico interesse ed entro un ragionevole lasso temporale, senza che il legislatore abbia previsto come causa preclusiva la pendenza di un giudizio.
3. Il provvedimento di convalida individua un provvedimento nuovo che si collega all'atto convalidato, al fine di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui questo venne emanato (efficacia ex tunc), con il preciso scopo di operare una sanatoria dell'atto viziato nel momento storico di avvenuta instaurazione di controversia giudiziaria, senza che in ciò possa rinvenirsi una qualsiasi volontà di riesercizio di un'attività discrezionale e/o di amministrazione attiva esercitata per la prima volta.
4. Con l'istituto della convalida si vuole e si deve, sempreché ne sussistano le circostanze, procedere a conservare gli effetti dell'atto in precedenza emanato (e che rimane l'espressione del potere sostanziale); è del tutto naturale e fisiologico che l'opera di rimozione dei vizi originariamente posseduti dall'atto da sanarsi conduca ad una conferma di quanto in precedenza disposto, senza che a tal fine faccia velo un disposto approfondimento istruttorio.
5. può parlarsi di annullabilità di un atto amministrativo quando si discuta unicamente dei vizi del procedimento (violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza, ex art.21 octies, primo comma, della legge n.241/90) che lo ha preceduto, in ciò risolvendosi la mancata corrispondenza del procedimento concreto al relativo paradigma normativo, e perciò delle modalità di esercizio del potere che fa capo all'Amministrazione e di cui questa si è avvalsa, evidenziando che il vizio non attiene all'esistenza dell'atto finale (rectius nullità), che rimane integro nei suoi elementi essenziali e costitutivi, ma alla validità dello stesso e dei suoi presupposti e, quindi, alla conformità alla legge del complessivo comportamento tenuto dall'Amministrazione;
6. è stata esclusa l'annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento o per il suo basso contenuto di discrezionalità, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex art.21 octies, comma secondo, parte prima, della legge n.241/90), e che, comunque, non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio

che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex art.21 octies, comma secondo, parte seconda, della legge n.241/90).

7. la modifica della legge n.241 del 1990, a seguito delle leggi nn.15 e 80 del 2005, ha previsto all'articolo 21 nonies (annullamento d'ufficio) in relazione al principio di conservazione degli atti che "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole";
8. si tratta di una norma di carattere procedimentale e non processuale, potendo trovare immediata applicazione soltanto ai procedimenti in corso e non ancora definiti (Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2005, n.6023);
9. se gli atti nulli non producono alcun effetto e, quindi, non possono essere sanati o conservati, mentre gli atti annullabili possono essere sanati mediante provvedimenti di convalida o conservazione quali la convalida, adottando un atto nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto illegittimo adottato precedentemente dalla medesima Amministrazione, sicché la sanatoria adottando l'atto o il procedimento o la fase procedimentale che è stata omessa consente di perfezionare "ex post" l'atto illegittimo (o presunto tale), peraltro da considerarsi forma di autotutela diversa dalla ratifica che consiste nell'adozione di un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio d'incompetenza relativa da parte dell'organo astrattamente competente, il quale si appropria dell'atto emesso da un organo incompetente ma appartenente allo stesso ordinamento istituzionale ("l'esercizio del potere di convalida spettante all'organo competente, di cui dall'art. 6, L. 18 marzo 1968 n. 249, sana con efficacia retroattiva l'atto viziato da incompetenza relativa, ancorché quest'ultimo sia oggetto di ricorso giurisdizionale pendente, ma fino a quando non ne sia intervenuto l'annullamento", Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005, n.739);
10. in modo specifico, secondo la giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di sanatoria di un precedente provvedimento illegittimo deve costituire manifestazione non equivoca della volontà dell'Amministrazione di eliminare con efficacia retroattiva (T.A.R. Sardegna, 17 gennaio 2004, n.15) la illegittimità da cui il particolare atto da sanare è inficiato, e può essere adottato in sede di autotutela anche se avverso l'atto viziato penda impugnativa: "la possibilità della convalida degli atti viziati da incompetenza, anche se impugnati (ma non ancora annullati) per tale motivo, è espressamente consentita dall'art. 6 l. 18 marzo 1968 n. 249" (T.A.R. Umbria, 3 settembre 2001, n.451, idem T.A.R. Lazio Latina, 10 settembre 2003, n.691);
11. risulta, quindi acclarato che il potere di convalida può indirizzarsi solo nei confronti di un provvedimento esistente, ancorché affetto da vizi di legittimità ed esposto a giudizio di annullamento, mentre se invece fosse intervenuto un annullamento giurisdizionale dell'atto, l'Amministrazione, pur non abilitata a convalidarlo, potrebbe solo procedere alla rinnovazione dello stesso, emendandolo dai vizi riscontrati dal giudice e in stretta osservanza di quanto stabilito dalla sentenza di annullamento, (T.A.R. Lazio, sez. II, 2 ottobre 1998, n.1553);- la sanatoria consegue, quindi ad una nuova manifestazione di volontà della P.A. con la quale si dichiara l'esistenza (o presunta tale) di un vizio e lo si elimina, riaffermando l'efficacia del provvedimento: "convalida e ratifica si pongono come soluzioni alternative all'annullamento d'ufficio e come misure volte a prevenire

- l'annullamento giurisdizionale" (MATTARELLA, L'effetto di sanatoria, in Trattato di Diritto Amministrativo, a cura di CASSESE, Milano, 2003, Tomo I, pag.939);
12. infatti, nell'ipotesi di un atto illegittimo, la P.A., anziché decidere di annullarlo in via di autotutela, può stabilire di mantenerlo in vita eliminando i vizi che lo inficiano attraverso un'ulteriore manifestazione di volontà (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 febbraio 2002, n.194), mediante l'adozione di un provvedimento di convalida (ratifica o sanatoria) avente efficacia "ex tunc" (Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n.3448), evidenziando come ora la norma dell'articolo 21 nonies della legge n.241/90 fa salva la possibilità di convalidare non gli atti semplicemente viziati, ma tutti i provvedimenti annullabili, cioè suscettibili di intervento in autotutela o giudiziale;
 13. tale orientamento trova conferma dalla più accreditata dottrina (VIRGA, Le modifiche ed integrazioni alla legge n. 241 del 1990 recentemente approvate. Osservazioni derivanti da una prima lettura, in www.LexItalia.it, 2005, n.1, quando sostiene che il secondo comma dell'articolo 21 nonies presenta condizioni di vero interesse, "e suscettibile di estesa applicazione... secondo cui è ammessa la convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole");
 14. orientamento confermato da CERULLI IRELLI, Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – 5. puntata, in www.giustamm.it, quando ribadisce che la convalida del provvedimento annullabile è un istituto generale "previsto dal nostro ordinamento positivo come quello che, a fronte di vizi a carattere non sostanziale, può sanare una situazione di invalidità. Anche la convalida come l'annullamento, come la revoca, è provvedimento discrezionale e perciò per il suo esercizio occorre la sussistenza di ragioni di interesse pubblico. E anche per la convalida, secondo la prospettiva sopra indicata del principio della certezza del diritto, la legge prevede che essa sia adottata entro un termine ragionevole".
 15. a rigore tale esercizio del potere di conservazione dei valori giuridici, attraverso l'atto di convalida, era affermato dalla dottrina (SANDULLI A.M., Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, pag.709) quando asseriva che "la convalida (della quale l'a. 6 l. 18.3.1968, n.249 ammette l'intervento anche in pendenza di giudizio) consiste in una dichiarazione espressamente diretta a eliminare il vizio dell'atto invalido allorché ciò sia in potere della stessa autorità competente all'emanazione dell'atto... Il fenomeno può verificarsi nel caso degli atti viziati per incompetenza, per difetti formali (p.es. mancanza della motivazione), di procedura (p.es. omissione degli accertamenti preliminari necessari), o di contenuto (p.es. inserzione di una condizione illegittima)";
 16. l'istituto della convalida è, anzi, considerato principio di ordine generale e quindi applicabile anche agli atti degli enti locali appartenenti a regioni a statuto autonomo, senza che occorra, ai fini della sua applicazione una espressa previsione normativa (T.A.R. Trentino - A. Adige Trento, 13 maggio 1997, n.111), previsione ora divenuta norma sostanziale con l'articolo 21 nonies della legge 241 del 1990 (riformata);
 17. elementi essenziali per la convalida dell'atto amministrativo sono, in ogni caso, la consapevolezza del vizio che inficia il provvedimento ed una dichiarazione espressamente diretta ad eliminare il vizio, non essendo sufficiente una mera presa d'atto del provvedimento viziato ma deve implicare riconsiderazione degli interessi su cui il provvedimento da convalidare aveva disposto, nonché puntuale ed analitico consenso con la ponderazione che tale provvedimento ne aveva effettuato (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 597); - per la convalida devono sussistere ragioni di pubblico interesse e il decorso di un termine ragionevole, e che per definire il termine ragionevole l'articolo,

comma 136, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, ha stabilito ipso iure la durata massima, “non oltre tre anni” dall’acquisizione di efficacia del provvedimento, ovvero fino a che perdura l’esecuzione del provvedimento illegittimo.

18. ne consegue, da tutto quanto rilevato, che il provvedimento di convalida possa essere validamente adottato - in autotutela dall’Amministrazione in presenza di provvedimenti che presentano i caratteri individuati dal primo comma dell’articolo 21 octies, della legge n.241/90 bilanciando l’interesse pubblico (espressione della discrezionalità amministrativa) presente tra la scelta di annullare l’atto o conservarlo (attraverso la convalida) entro un termine ragionevole;- il Legislatore ha ritenuto quindi che, essendo la convalida un provvedimento discrezionale, volto a sanare un precedente atto illegittimo per impedirne l’annullamento e consolidarne in tal modo gli effetti, non vi fosse alcuna ragione per permettere un nuovo esercizio del potere amministrativo (anche) in relazione al principio di conservazione e non aggravamento non risultando impedimenti di carattere sostanziale (come nel caso di specie).
19. Vista e richiamata la sentenza del [Consiglio di Stato – sezione IV – n. 4460 del 2010](#), che enuclea l’istituto della convalida degli atti amministrativi, dandone una chiara spiegazione in merito alla natura e alla funzione. Il nostro legislatore prevede questo istituto in ben due leggi; l’ordinamento amministrativo, la sua dottrina, per la precisione, lo prevedono già da tempo immemore; la Giurisprudenza, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo, per cui si devono poter conservare gli atti, *rectius*, le decisioni prese, lo considera un rimedio possibile e corretto. Le leggi che dispongono in merito alla convalida degli atti sono: 1) una di natura procedurale, la legge 249 del 1968, che, all’articolo 6, ammette la convalida dell’atto amministrativo viziato da vizio di incompetenza, anche nel corso del giudizio. Il vizio di incompetenza, sappiamo, può essere relativo o assoluto; nel primo caso si va incontro alla annullabilità dell’atto, nel secondo al più radicale vizio della nullità, con un atto che non presenta i profili per essere definito tale. Nel primo caso l’autorità competente a decidere in materia può fare propria la decisione assunta dalla autorità che non aveva competenza, sanando ogni vizio dell’atto originario. La sanatoria è possibile perché l’atto con cui si convalida una decisione già assunta è nuovo, è un atto che presenta gli stessi profili di merito del precedente, ma è nuovo nella forma e nella provenienza. Si tratta di un atto amministrativo autonomo, anche se ripete, nel contenuto, una statuizione già presa. La novità è un punto essenziale dell’istituto, che spiega la possibilità di ratificare una decisione assunta con una forma che non rispetta le norme amministrative. Vale la pena sottolineare che il diritto amministrativo vive sia di forma che di sostanza. La garanzia di trasparenza vuole che si rispetti la forma e la competenza ad emettere una decisione, che, non scordiamo, ha una valenza tale da poter incidere su diritti di privati (si pensi, appunto, al caso della lottizzazione, oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato).
20. la seconda norma, di diritto sostanziale, e non procedurale come la precedente, che disciplina la convalida degli atti, è l’[articolo 21 nonies della legge 241 del 1990](#), che è stato introdotto dall’articolo 14 della legge 15 del 2005. Essa prevede, come scrivono i Giudici di Palazzo Spada, che si possano sanare i vizi che inficiano un atto amministrativo, se si tratti di vizi di competenza, quindi inerenti la potestà di un Organo a provvedere, ad assumere una decisione. Tali vizi possono essere eliminati – nel rispetto del principio della economia dei mezzi giuridici – se l’Organo competente a provvedere esprima la propria volontà di eliminare il vizio che grava sull’atto già emesso, ratificando la decisione ivi contenuta. Si tratta di una nuova manifestazione di volontà, di un’altra autorità amministrativa, che decide con un provvedimento nuovo ed autonomo, che, però, ha efficacia dal tempo di decisione

dell'atto viziato, cioè *ex tunc*. Questa caratteristica della convalida potrebbe portare a pensare che si tratti del medesimo atto amministrativo, viziato, che viene corretto in un tempo successivo. Non è così, l'atto di convalida è nuovo, ma non comporta una soluzione di continuità con la precedente decisione, dato che la sostanza dell'atto non muta, ma cambia la forma. Il vizio di competenza, che viene eliminato dalla convalida, è un vizio di forma, ma la decisione non muta. Ecco la particolarità della convalida, che è un istituto che consente di conservare le decisioni amministrative eliminando i vizi di competenza soggettiva. Nel caso considerato i Giudici di secondo grado confermano questa natura dell'istituto, ammettendo che lo stesso consente all'amministrazione di evitare il prolungamento dei vizi di competenza che può caratterizzare un provvedimento e permette di eliminare un vizio, in autotutela, senza ricorrere all'istituto dell'annullamento. Nel caso della convalida l'atto viziato non viene annullato ma riproposto, nella sostanza, nell'atto successivo, negli stessi termini e modi, per cui degli elementi dell'atto, fondamentali per la sua esistenza, ne muta solo uno: il soggetto agente. L'elemento soggettivo, della volontà dell'atto, non muta; la forma (una deliberazione, una ordinanza, una determinazione) assunta dipende dalla autorità competente, e, per il principio della continuità degli atti e di quello che recita "*utile per inutile non vitiatur*", si ha la convalida senza passare attraverso l'annullamento in autotutela. Se si annullasse l'atto si dovrebbe rimettere un atto nuovo che avrebbe efficacia *ex nunc*, provocando probabili effetti negativi, con una crisi della azione amministrativa. Il fatto che non si annulli l'atto precedente permette la continuità di azione.

21. "Gli effetti giuridici si imputano all'atto convalidato, a differenza di quanto avviene nella rinnovazione dell'atto viziato, e l'atto convalidante si pone come causa ostativa all'annullamento dell'atto viziato, per invalidità. Infatti l'atto viziato andrebbe impugnato prima della convalida, e il Giudice si dovrebbe pronunciare prima che la stessa avvenisse affinché si potesse evitare la convalida. Se ciò non avviene la pubblica amministrazione ha il potere di continuare a decidere e di convalidare i propri atti (così come, parallelamente, ha il potere di annullarli).
22. Secondo una consolidata giurisprudenza – da ultimo, TAR Napoli, Sez. II, 20.1.2011 n. 1587, nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali, la pubblicazione prevista dall'art. 9 l. 17 agosto 1942, n. 1150 (e dalle corrispondenti norme regionali), è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano adottato dal comune, ma non è richiesta, di regola, per le successive fasi del procedimento, anche se il piano originario risulti modificato a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni o di modifiche introdotte in sede di approvazione regionale (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2297, sez. IV, n. 4980 del 5 settembre 2003; sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1197; sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6178; 20 febbraio 1998, n. 301 cit.; 11 giugno 1996, n. 777).
23. Nel diritto vivente si registrano, però, talune eccezioni, ben messe in risalto da un autorevole orientamento del Giudice d'appello (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 26 aprile 2006 , n. 2297).
In una prima ipotesi, dall'accoglimento delle osservazioni formulate dai privati, comportanti una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano adottato, si fa discendere una modifica immediata del testo del piano stesso; nel qual caso si dovrà fare luogo a nuova pubblicazione ed alla conseguente raccolta delle ulteriori osservazioni (cfr. *ex plurimis*, sez. IV, n. 4980 del 5 settembre 2003; sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6178).
24. In altre ipotesi, la delibera comunale di controdeduzioni può non implicare volontà di modifica immediata del piano regolatore, ma solo accettazione delle richieste e proposta di

modifiche d'ufficio rivolta alla regione; per cui non occorrerà nuova pubblicazione, con la conseguenza che il testo del piano agli effetti di salvaguardia, sarà quello adottato con la prima deliberazione, ancorché destinato ad essere modificato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 1998, n. 301). Viceversa, se il comune, contro deducendo alle proposte di modifica regionali, introduce variazioni rilevanti al piano adottato, la delibera si presenta come una sostanziale nuova adozione che necessita di pubblicazione (cfr. sez. IV, n. 4980 del 5 settembre 2003; sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6178; sez. IV, 20 febbraio 1998, n. 301 cit.; 27 marzo 1995, n. 206).

25. Ciò vale viepiù nei casi in cui – com'è quello di specie – in cui difetta, a monte, una proposta di modifica da parte della Regione (ovvero dell'Ente delegato), che – dopo aver semplicemente stralciato ampie zone dallo schema di piano adottato - si limita a rimettere al Comune l'iniziativa per la rielaborazione della relativa disciplina urbanistica.
26. E' necessario aggiungere che tale soluzione s'impone se si tiene, altresì, conto della natura delle modifiche medio tempore intervenute, senza mai trascurare il dato – di per se stesso rilevante – che le variazioni intervenute risultano introdotte dallo stesso Comune a seguito della già evidenziata (irrituale) regressione del procedimento di pianificazione.
27. Anche sotto tale diverso profilo giova richiamare i consolidati arresti della giurisprudenza di settore (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 26 aprile 2006 , n. 2297): com'è noto, occorre distinguere a seconda della natura e della rilevanza delle modifiche. Le modifiche obbligatorie - in quanto riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l'adozione di standards urbanistici minimi - non danno luogo a ripubblicazione; mentre quelle facoltative - che consistono in innovazioni non sostanziali - e le concordate - ossia conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate dal comune - se superano il limite del rispetto dei canoni guida del piano adottato obbligano il comune alla ripubblicazione (cfr. in termini sez. IV, n. 1197 del 2003 cit.). Sul punto, è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte sulla significativa incidenza dell'opera di nuova classificazione delle aree stralciate rispetto agli equilibri complessivi del piano, nuova classificazione che, avuto riguardo alle stesse motivazioni evincibili dagli atti scrutinati, non appare riconducibile a nessuna delle ipotesi tipizzate sopra richiamate. Opinare diversamente – e, dunque, ritenere legittima una rielaborazione (ancorché parziale) del piano senza che ad essa segua la ripubblicazione - significherebbe ammettere come evenienza fisiologica del procedimento di pianificazione urbanistica il sacrificio incondizionato degli interessi privati antagonisti, con integrale vanificazione delle facoltà, pur espressamente riconosciute dalla disciplina di settore, di partecipazione al suddetto procedimento.
28. Rilevato che la giurisprudenza amministrativa recente (TAR ABRUZZO, Pescara, n. 679-2010) è sempre più orientata a ritenere che la possibilità di convalidare gli atti adottati sia, da parte dell'amministrazione pubblica, un potere generale con il quale si possano sanare gli atti amministrativi viziati da qualunque patologia amministrativa tipica (eccesso di potere, violazione di legge e quindi di procedimento, nonché incompetenza) come di seguito si evince dallo stralcio della motivazione della sentenza citata: *N. 00679/2010 REG.SEN.N. 00441/2007 REG.RIC. “Nel regime processuale attuale, segnato dalla potenziale irrilevanza delle invalidità procedurali che sono sanabili nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 21-octies, della L. 7 agosto 1990, n.241, diviene infatti concretamente lesiva quella motivazione postuma di un provvedimento già impugnato che venga dedotta in*

giudizio per il tramite di atti provenienti dall'Amministrazione resistente allo scopo di dimostrare la sostanziale correttezza del provvedimento impugnato o, correlativamente, la carenza di interesse alla decisione del ricorso in capo alla parte ricorrente (cfr. T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 15 dicembre 2009, n. 1295). Va, invero, ricordato che - come è noto (Cons. St., sez. VI, 7 maggio 2009, n. 2840, e T.A.R. Piemonte, sez. II, 11 agosto 2009, n. 2206) - è, in via generale, sempre ammissibile, salva una norma specifica che espressamente la escluda, la possibilità di convalidare, in via di autotutela, il provvedimento annullabile adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza; mentre l'esistenza di una controversia giudiziaria non preclude l'adozione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento di ratifica o convalida dell'atto viziato che vada a sostituirsi a quest'ultimo ove ricorrano i presupposti previsti dell'individuazione dell'atto da convalidare, della specificazione del vizio da eliminare ed del c.d. animus convalidandi, cioè della volontà di rimuovere il vizio (T.A.R. Lazio, sez. Latina, 6 maggio 2009, n. 421, e sede Roma, sez. I, 13 febbraio 2009, n. 1450, e Cons. St. sez. V, 28 novembre 2008, n. 591). In definitiva, la convalida di un atto amministrativo determina l'emanazione di un nuovo provvedimento, autonomo rispetto al provvedimento da convalidare, di carattere costitutivo, il quale si ricollega - e non si sostituisce - all'atto convalidato al fine di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui era stato adottato (c.d. efficacia ex tunc della convalida)";

29. Rilevato che l'atto amministrativo di convalida consente l'inserimento di elementi mancanti nel profilo originario del procedimento amministrativo (Corso di Diritto Amministrativo anno 2008, Delfino Maurizio, Edizioni Simone);
30. Rilevato che, quindi, sia la normativa sopravvenuta sia la giurisprudenza hanno codificato un principio che era già da decenni patrimonio della dottrina, ovvero la possibilità di conservazione dell'attività amministrativa espletata ove inficiata da mere irregolarità procedurali sanabili con un atto confermativo;
31. Visto che la dequotazione dei vizi del procedimento amministrativo opera quando vi sia un interesse pubblico alla conservazione dell'attività procedimentale espletata, quando sia esplicitata l'irregolarità riscontrata nella formazione dell'atto e se l'organo competente (in questo caso il Consiglio Comunale) intervenga in un tempo ragionevole a confermare e rafforzare l'attività svolta;

Visto e richiamato l'art. 30 del TUEL;

Visto e richiamato l'art. 14 del CCNL 22.1.2004;

Visto e richiamato l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004;

Dato atto che la dipendente Comunale Dott.ssa Simona Bellini, responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune, ha partecipato ad una procedura di mobilità volontaria indetta dal Comune di Valenza ex art. 30 TUIP, ed ha superato la selezione colà prevista, per cui, a far data dal 01.11.2021, il contratto in essere con il Comune di Frugarolo verrà ceduto all'Amministrazione Comunale di Valenza;

Rilevato che il Comune di Frugarolo ha indetto, a sua volta, una procedura di mobilità volontaria (esperimento n. 1) non andata a buon fine, una selezione per acquisizione di personale tramite l'istituto del CFL (anche esso non andato a buon fine) e, a seguire, un secondo esperimento per una procedura di mobilità volontaria che, da ultimo, è andata invece a buon fine;

Rilevato che è necessario provvedere alla gestione del periodo transitorio nel quale la dott.ssa Bellini potrà agevolare il passaggio di consegne nel settore in cui risulta unica unità di personale assegnata;

Visti gli schemi di convenzione, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto di legge;

Udita la relazione del Segretario Comunale, intervenuto sul punto ex art. 97 del TUEL, in funzioni

di referente;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- gli schemi di convenzione allegati alla presente delibera;
- la giurisprudenza richiamata in narrativa;
- l'articolo 21 *nonies* comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.LGS. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, di

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: 11

CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 11

CONSIGLIERI CONTRARI:0

CONSIGLIERI ASTENUTI:0

DELIBERA

1. Di convalidare ex art. 21 *nonies* della L. 241/1990 e ss.mm.ii gli atti emessi dall'organo esecutivo, con salvezza degli effetti della salvaguardia già prodottisi a seguito dell'atto adottato dall'organo esecutivo, dotato della competenza ad esprimere la volontà dell'Ente nel caso di specie, ma in un contesto ristretto ai membri della Giunta.
2. Di approvare gli schemi di convenzione allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto, con durata sino al 31.12.2021 e con facoltà di proroga, acquisendo il consenso preventivo dell'Amministrazione comunale di Valenza;
3. Di provvedere, per il completamento del procedimento amministrativo di convalida, alla pubblicazione del presente atto amministrativo di secondo grado.
4. Di dichiarare, con votazione favorevole resa a parte ed in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4^a del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. - per l'urgenza di garantire il servizio medio tempore necessario, in attesa del completamento del passaggio di consegne.

COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28/2021

(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.)

OGGETTO: CONVALIDA EX ART. 21 NONIES COMMA 2 DELLA LEGGE 241/1990 CONVENZIONI CON IL COMUNE DI VALENZA EX ART. 14 CCNL ENTI LOCALI E ART. 1 COMMA 557 L. 311-2004 PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Frugarolo, lì 29.10.2021

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 11.11.2021 al 26.11.2021

Frugarolo, lì 11.11.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Frugarolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI VALENZA DOTT.SSA SIMONA BELLINI DA PARTE DEL COMUNE DI FRUGAROLO EX ART. 1 COMMA 557 L. N. 311/2004.

TRA

Il Comune di Valenza, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Lorenza Monocchio in qualità di Dirigente II Settore "Finanze – Tributi – Personale – Demografici - Servizio autonomo di Polizia Locale" del Comune di Valenza in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

E

Il Comune di Frugarolo, rappresentato in questo atto dal Sig. Giovanni Martino Pio Valdenassi in qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di Frugarolo in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 prevede "I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti gestori servizi a rilevanza industriale, le Comunità montane e le Unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza";
- il Comune di Frugarolo, ai sensi della sopra citata disposizione normativa, ha richiesto, con nota Prot. n. _____ del _____, acquisita al protocollo comunale con n. _____ in data _____, di potersi avvalere, della prestazione lavorativa della Dott.ssa Simona Bellini – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – categoria giuridica D posizione economica D3 – in servizio presso il II Settore "Finanze, Tributi, Personale, Demografici e Servizi Autonomo Polizia Locale" del Comune di Valenza. La prestazione lavorativa viene richiesta fino al 31/12/2021 e per un impegno settimanale di 6 ore settimanali;
- che la dott.ssa Simona Bellini ha dato la disponibilità per svolgere presso il Comune di Frugarolo funzioni analoghe a quelle svolte presso questo Comune;
- vista la disponibilità manifestata dalla dipendente interessata, il Comune di Valenza, nell'ottica della collaborazione fra Enti istituzionali, ha autorizzato la predetta dipendente allo svolgimento dell'incarico retribuito presso il Comune di Frugarolo nel rispetto delle norme di legge e del regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali.

TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1) La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Frugarolo della Dott.ssa Simona Bellini dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Valenza in qualità di "Istruttore Direttivo Amministrativo

Contabile” - categoria giuridica D - posizione economica D3 -, per svolgere funzioni analoghe a quelle svolte presso il Comune di Valenza.

- 2) Il Comune di Frugarolo richiederà alla dipendente i compiti previsti dal ruolo ricoperto e ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi e dal regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione avrà durata fino al 31/12/2021, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Art. 3 – Articolazione della prestazione lavorativa

- 1) La dipendente Dott.ssa Simona Bellini presterà attività lavorativa presso il Comune di Frugarolo per un tempo di lavoro di max 12 ore settimanali, extraorario, con l’istituto previsto dalla L. 311-2004, denominato “scavalco di eccedenza”.
- 2) Le prestazioni lavorative presso il Comune di Frugarolo dovranno essere effettuate al di fuori dell’orario di servizio e di lavoro osservato presso il Comune di Valenza e saranno accertate dal Comune di Frugarolo mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio.
- 3) Fermo restando il rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, l’orario di lavoro sarà direttamente concordato con il Comune di Frugarolo.

Art. 4 - Titolarità del rapporto

- 1) La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Valenza a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.)

Art. 5 – Trattamento economico

- 1) Il Comune di Frugarolo provvederà alla corresponsione alla dipendente delle prestazioni lavorative effettivamente rese al di fuori dell’orario di servizio e di lavoro osservato presso l’Ente di appartenenza entro il limite massimo di 12 ore settimanali, in base alla retribuzione lorda spettante per la categoria e posizione economica di appartenenza.
- 2) Sulle competenze lorde saranno operate le ritenute di legge: fiscali, previdenziali ed assicurative.

Art. 6 – Risoluzione anticipata

- 1) La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:
 - a) scioglimento consensuale con deliberazione della Giunta Comunale di entrambi gli Enti;
 - b) recesso unilaterale di una delle due amministrazioni, con preavviso di almeno 15 giorni;
 - c) volontà in tal senso formalmente manifestata dal dipendente con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 7 - Riservatezza e trattamento dati personali

- 1) Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali la dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgati; in tal senso la dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.

- 2) Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione della presente convenzione e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

Art. 9 - Norme finali

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione viene fatto riferimento alla normativa legislativa, regolamentare interna e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.
- 2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della tabella allegato "B" del DPR 642/72 il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 131/86 soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Valenza

Per Il Comune di Frugarolo

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALENZA ED IL COMUNE DI FRUGAROLO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE EX ART. 14 C.C.N.L. 22/01/2004

TRA

Il Comune di Valenza, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Lorenza Monocchio in qualità di Dirigente II Settore "Finanze – Tributi – Personale – Demografici - Servizio autonomo di Polizia Locale" del Comune di Valenza in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

E

Il Comune di Frugarolo, rappresentato in questo atto rappresentato in questo atto dal Sig. Giovanni Martino Pio Valdenassi in qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di Frugarolo, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO:

- L'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004 che prevede: "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi comunali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza";
- Il medesimo articolo definisce i principali contenuti della convenzione stabilendo: " la convenzione definisce tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore";
- L'art. 2, comma 8 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21/05/2018 e valido per il triennio 2016/2018, prevede che continuino a trovare applicazione le disposizioni del precedente CCNL;

CONSIDERATO che il Comune di Valenza ed il Comune di Frugarolo intendono definire l'utilizzo in convenzione da parte del Comune di Frugarolo della dipendente del Comune di Valenza Dott.ssa Simona Bellini categoria D. posizione economica D3 profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo contabile;

Tutto ciò premesso e considerato

Le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano

ART.1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL regioni ed Autonomie Locali del 2004, della dipendente del Comune di Valenza Dott.ssa Simona Bellini, categoria giuridica D, posizione

economica D3 , profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile”, da parte del Comune di Frugarolo durante il normale orario di lavoro;

2. La presente convenzione è finalizzata a sopperire alla necessità di personale del Comune di Frugarolo.

ART.2 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2021 previa acquisizione dell’assenso da parte della dipendente;

ART. 3 Tempo di lavoro di assegnazione

La dipendente opererà presso il Comune di Frugarolo per 6 h. settimanali nell’orario ordinario di lavoro che svolge presso l’Ente di appartenenza;

ART. 4 – Gestione del personale distaccato

1. Il Comune di Valenza ed il Comune di Frugarolo concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli Enti;
2. Il rapporto di lavoro del personale incaricato sarà gestito esclusivamente dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso;
3. Le ferie e gli altri congedi saranno concessi direttamente dal Comune di Valenza;

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. Il Comune di Valenza corrisponderà per intero alla dipendente interessata il trattamento economico fisso e continuativo spettante in conseguenza della posizione economica posseduta, di quant’altro in godimento, gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali e verserà per intero i relativi oneri contributivi ed assistenziali;
2. Il Comune di Frugarolo provvederà a rimborsare al Comune di Valenza stipendi ed oneri contributivi ed assistenziali in proporzione all’orario svolto entro la fine del mese successivo quello di liquidazione degli emolumenti stipendiali;

ART. 6 - Riservatezza e trattamento dati personali

- 1) Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali la dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgati; in tal senso la dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.
3. 2) Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all’esecuzione della presente convenzione e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

ART. 7 – Risoluzione della convenzione

La convenzione sarà risolta per:

1. Cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Valenza;
2. Per scadenza naturale della presente convenzione;

3. Per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
4. Per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di 15 gg. da parte dell'ente recedente;

ART – 8 Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa regolamentare e contrattuale in materia.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della tabella allegato "B" del DPR 642/72 il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 131/86 soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Valenza

Per Il Comune di Frugarolo
